

ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA N.RO 6727

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

STATUTO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

E' costituita, con sede in Napoli, l'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli (A.C.E.N.).

Possono far parte dell'Associazione le imprese che esercitano l'industria delle costruzioni, realizzate anche con sistemi di prefabbricazione, edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, marittime, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, fognature etc.), delle costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee), di opere per acquedotti, gasdotti, oleodotti, etc. o attività affini e di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato che abbiano nella provincia di Napoli la loro sede principale o una sede secondaria o un cantiere di produzione, che svolgono la loro attività nella Provincia di Napoli e/o in questa hanno la loro sede legale.

Possono, inoltre, associarsi all'A.C.E.N. le imprese di promozione e gestione di iniziative edilizie - immobiliari - infrastrutturali.

ARTICOLO 2 - DURATA

La durata dell'A.C.E.N. è illimitata.

ARTICOLO 3 - SCOPI

L'A.C.E.N. non ha alcun fine di lucro.

Essa ha per scopo la rappresentanza, presso tutte le sedi istituzionali, pubbliche e private, e la tutela delle imprese associate nella logica dell'economia di mercato.

A questi fini, l'A.C.E.N.:

a) promuove e favorisce, con ogni mezzo, lo sviluppo ed il progresso dell'industria delle costruzioni nella provincia di Napoli e, conseguenzialmente, l'occupazione di tecnici e delle maestranze edili;

b) assiste e rappresenta la categoria e, a loro richiesta, i singoli associati nei confronti dei soggetti appaltanti pubblici o privati sempre che siano in gioco interessi legittimi o diritti soggettivi dell'una o degli altri ed in particolare per quanto attiene ai contenuti normativi ed economici dell'appalto o delle iniziative promozionali;

c) rappresenta le imprese associate nei confronti delle Associazioni dei prestatori d'opera e degli Enti o Istituti assicuratori e previdenziali per il regolamento e la disciplina di tutti i rapporti di carattere sindacale, con la facoltà di stipulare accordi economici e contratti collettivi e di trattare e di risolvere, in quanto possibile, mediante accordi, le eventuali divergenze;

- d) istituisce Commissioni paritetiche di conciliazione alle quali dovrà essere demandato l'esame delle controversie di lavoro che interessano i costruttori, per effettuare, prima che abbia inizio l'azione giudiziaria, un tentativo di bonario componimento della vertenza;
- e) studia e collabora alla risoluzione di problemi di ordine tecnico, economico, finanziario, amministrativo, giuridico e sociale, riguardanti la categoria dei costruttori edili nel quadro dell'attività produttiva del Paese;
- f) fornisce agli associati assistenza tecnica o amministrativa, consulenza legale o tributaria, rappresentandoli, su loro richiesta, in controversie di qualsiasi tipo o specie, con qualunque controparte;
- g) raccoglie ed elabora dati statistici che possano, comunque, interessare l'attività della categoria, studia problemi attinenti alla industria edilizia assumendo le più opportune iniziative;
- h) interviene nell'ambito della vita della provincia, quale centro di proposizione e promozione per la soluzione dei grandi problemi della collettività;
- i) si oppone, con ogni legittimo mezzo, ad ogni azione od omissione di azione che possa recare pregiudizio alla categoria o ai singoli associati;
- l) promuove iniziative intese ad ottenere dagli Istituti di Credito condizioni di favore per la categoria;
- m) disciplina i rapporti e favorisce intese con altre rappresentanze industriali e commerciali;
- n) elabora, occorrendo, in unione con gli Enti ed Organi competenti, privati e pubblici, eventuali programmi e piani per le attività edili e affini;
- o) coordina i problemi relativi alla disponibilità, al rifornimento ed alla distribuzione delle materie prime, fornendo le più opportune indicazioni agli associati;
- p) provvede alla pubblicazione di giornali, bollettini di informazione ed alla stampa di tariffe, tabelle, disposizioni o altro materiale informativo di interesse della categoria;
- q) cura e promuove con ogni mezzo una sempre maggiore competenza tecnica ed organizzativa degli associati, favorendo la elevazione professionale della categoria e coordinando lo spirito di collaborazione e di solidarietà tra gli associati;
- r) partecipa direttamente o indirettamente ad ogni iniziativa di carattere locale e nazionale di interesse della categoria, intrattiene rapporti con le Autorità pubbliche o Enti statali, parastatali e locali, collaborando nell'elaborazione di norme di legge, o aventi efficacia di legge, che interessino l'industria edilizia;

s) cura l'elevazione morale e materiale delle maestranze e ne promuove la preparazione professionale e la qualificazione;

t) pone in essere ogni iniziativa e compie tutti gli atti che valgano a perseguire gli scopi sociali;

u) adempie a tutti gli altri compiti particolari che venissero deliberati di volta in volta dall'Assemblea generale e compie infine, tutti quegli atti o svolge tutte quelle attività che appaiono, comunque, rispondenti o utili al raggiungimento dei fini sociali.

TITOLO II: INQUADRAMENTO E DISCIPLINA SINDACALE

ARTICOLO 4 - ADESIONE AD ASSOCIAZIONI COMPLESSE

L'A.C.E.N. aderisce all'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE).

L'A.C.E.N. può altresì aderire ad associazioni, istituzioni ed Enti Nazionali ed Esteri, nonché ad Associazioni complesse, sia territoriali miste, che Regionali di categoria, che abbiano per fine il progresso e la tutela degli interessi dell'industria edilizia, corrispondendo contributi associativi da concordare in proporzione dei servizi che sarà per riceverne.

Nel caso che l'A.C.E.N. debba decidere su argomenti di grande importanza, che involgano questioni di principio o possano comunque recare pregiudizio ad altre categorie industriali, ne dà tempestiva notizia ai Presidenti delle Associazioni complesse alle quali ha aderito.

Dalle imprese associate si intende espressamente ed irrevocabilmente delegata all'A.C.E.N. ogni funzione di rappresentanza nella stipulazione e nella modifica di contratti collettivi di lavoro che abbiano efficacia nell'ambito della Provincia di Napoli, nonché nella trattazione di vertenze collettive a carattere provinciale e aziendale.

L'associazione all'A.C.E.N. comporta l'impegno al rispetto dei contratti collettivi stipulati dalle Associazioni complesse alle quali l'A.C.E.N. aderisce.

TITOLO III: IMPRESE ASSOCIATE ED AGGREGATE

ARTICOLO 5

Possono essere ammesse a far parte dell'A.C.E.N., in qualità di associate:

- a) le imprese di cui all'art. 1, comma 2, che abbiano, nella Provincia di Napoli, la propria sede principale, o una sede secondaria, anche se costituite in consorzi;
- b) le imprese o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, che non abbiano la propria sede principale o secondaria nella Provincia di Napoli ma purchè vi abbiano un cantiere di produzione e vi svolgano una delle attività indicate nell'art. 1, comma 2. Tali imprese o loro consorzi possono altresì chiedere di associarsi

all'A.C.E.N., anche temporaneamente, per la durata dell'attività predetta;

c) le imprese di promozione e gestione di iniziative edilizie - immobiliari - infrastrutturali.

Fanno comunque parte dell'Associazione, in qualità di aggregate, le imprese esercenti l'attività edile e/o complementare iscritte alla Cassa Edile della Provincia di Napoli, non aderenti ad altre organizzazioni imprenditoriali.

Possono essere ammessi a far parte dell'A.C.E.N., in qualità di soci aggregati, Enti Pubblici e Privati, organizzazioni imprenditoriali, organismi professionali ed imprese operanti in campi di attività connesse con il processo produttivo dell'edilizia, purchè non perseguano finalità in contrasto con il presente Statuto.

ARTICOLO 6 - REQUISITI E CONDIZIONI

Le imprese che intendono aderire all'A.C.E.N. come associate debbono documentalmente dimostrare di esercitare almeno una delle attività indicate dall'art. 1 del presente statuto.

L'A.C.E.N. si riserva di richiedere alle imprese che intendono aderirvi documentazione necessaria, a suo insindacabile giudizio.

La qualità di associata comporta l'impegno delle imprese iscritte ad improntare la loro attività a fondamentali principi di etica professionale e l'obbligo della stretta osservanza del presente statuto, nonchè delle deliberazioni che saranno adottate, in base ad esso, dagli Organi competenti.

Le imprese sono tenute, inoltre, ad osservare lo statuto dell'ANCE, nonchè le deliberazioni adottate in base ad esso dai competenti organi dell'Associazione Nazionale.

Nell'isciversi all'A.C.E.N. le imprese devono specificare il settore di specializzazione al quale appartengono, in relazione all'attività esercitata.

Ogni impresa può segnalare anche più settori di attività.

Le imprese aggregate devono dimostrare di aver adempiuto alle prescrizioni di legge in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro.

Per le imprese, associazioni, consorzi e cooperative che svolgono attività di promozione e gestione di iniziative edilizie - immobiliari - infrastrutturali, costituisce requisito necessario per l'iscrizione l'impegno a promuovere l'adesione all'Associazione di tutte le imprese di costruzione e di opere edili e affini esecutrici di lavori conseguenti e collegati all'attività suddetta.

I rappresentanti dei soci aggregati non hanno elettorato attivo e passivo.

Gli associati non possono, sotto pena di espulsione, far parte

contemporaneamente di altre Associazioni diverse da quelle aderenti all'ANCE e costituite per analoghi scopi di rappresentanza della categoria.

Le imprese associate o aggregate devono impegnarsi al rispetto di ogni disposizione relativa alla regolarità dei rapporti di lavoro. Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che rivestano, anche a titolo personale, una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti che perseguano finalità di tutela dei fondamentali interessi delle imprese di costruzione comparabili a quelle dell'ANCE o comunque assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell'ANCE.

La decadenza è dichiarata dalla Giunta Esecutiva.

ARTICOLO 7 - PROCEDURA PER L'AMMISSIONE

La giunta esecutiva dell'A.C.E.N., esaminata la domanda nel merito, nell'opportunità e nella legittimità, previa verifica dell'esistenza dei requisiti richiesti, decide sulla eventuale ammissione dell'Impresa in qualità di associata.

La Giunta Esecutiva è competente a deliberare, altresì, l'ammissione del socio aggregato, stabilendo la contribuzione dovuta e la partecipazione agli Organi dell'A.C.E.N..

La delibera della Giunta è inappellabile.

ARTICOLO 8 - QUOTA DI ISCRIZIONE - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Ogni azienda associata è tenuta a corrispondere all'A.C.E.N.:

- a) una quota fissa all'atto dell'iscrizione, come determinata dal Consiglio Direttivo, di norma annualmente;
- b) un contributo annuo percentuale sulle retribuzioni che costituiscono la base imponibile Cassa Edile prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

L'importo di tale contributo associativo annuo per ciascuna impresa non potrà essere inferiore ad una quota minima nè superiore ad una quota massima che spetta al Consiglio Direttivo di determinare.

La determinazione di nuove forme di contribuzione, le eventuali variazioni nella misura dei contributi, della base imponibile, del minimale e del massimale, dei sistemi di esazione, sono adottate dal Consiglio Direttivo e sottoposte a ratifica nella prima Assemblea successiva alla data nella quale sono state adottate le deliberazioni stesse, tenuto presente quanto previsto dal primo comma dell'art. 4 e sempre che non derivino da variazioni deliberate dall'Associazione Nazionale di Categoria nel qual caso sono promulgate dal Consiglio Direttivo in via definitiva.

Per le società immobiliari di cui al comma 3 dell'art. 1, la misura del contributo viene determinata dalla Giunta Esecutiva, di norma annualmente, in via forfettaria e definitiva.

Ogni impresa associata è tenuta altresì a corrispondere all'ANCE, un contributo annuo percentuale da calcolare sulle retribuzioni relative a tutti i lavori svolti nel territorio nazionale.

I contributi associativi dovuti all'ANCE e all'A.C.E.N., comunque non possono essere inferiori al minimo determinato rispettivamente dalle assemblee dell'ANCE e dell'A.C.E.N..

I contributi dovuti dalle imprese associate all'A.C.E.N. ai sensi del primo comma del presente articolo possono essere, in tutto o in parte, ceduti dall'A.C.E.N. stessa alle associazioni complesse alle quali essa aderisca, a titolo di pagamento dei contributi a queste ultime dovuti, ai sensi del primo comma dell'art. 4. Oppure l'A.C.E.N. può autorizzare le associazioni complesse ad incassare, direttamente dalle aziende associate, i contributi ad esse dovuti per il titolo di cui sopra.

Le quote ed i contributi associativi non sono rivalutabili e non possono essere trasmessi ad altri soggetti, salvo i casi di trasferimento mortis causa.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

L'adesione all'associazione comporta per l'associata i seguenti obblighi:

- a) osservare le norme del presente statuto e tutte quelle che in base ad esso fossero deliberate dai competenti organi dell'associazione;
- b) rispettare in particolare i contratti collettivi di lavoro e gli altri impegni di carattere collettivo che l'associazione o gli altri enti cui aderisce abbiano assunto in forza della rappresentanza che ai sensi dello statuto compete loro;
- c) attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza dell'appartenenza al sistema associativo-rappresentativo cui l'associazione è aderente;
- d) non fare parte contemporaneamente di associazioni od organizzazioni aventi fini analoghi, ma non appartenenti al sistema associativo-rappresentativo cui è aderente l'associazione;
- e) osservare le disposizioni ed istruzioni emanate dagli organi competenti dell'Associazione, nonchè fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività d'impresa che le venissero richiesti dall'Associazione per il perseguimento degli scopi statutari.

Le imprese indicate nell'art. 1, se ammesse, si impegnano limitatamente agli obblighi finanziari, a far parte dell'A.C.E.N. almeno per un biennio.

L'impegno, sempre limitatamente ai detti obblighi, scade il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui venne fatta l'iscrizione e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno

quando le dimissioni non siano presentate con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima del termine di scadenza.

Nella ipotesi prevista dall'art. 12 lettera e) sono dovuti i soli contributi maturati fino alla data della cessazione dell'attività. Le aziende di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 5 si impegnano a far parte dell'A.C.E.N. per la durata dei lavori nel detto articolo indicato.

L'impegno finanziario può scadere:

a) entro il medesimo termine, se l'impresa, tre mesi prima della fine dei lavori ne abbia data comunicazione all'A.C.E.N. con lettera raccomandata R.R.;

b) tre mesi dopo la comunicata ultimazione dei lavori, documentata con relativo certificato.

ARTICOLO 10 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

La qualità dell'associato dà diritto:

a) a partecipare all'Assemblea Generale ed alle riunioni dei Settori di mercato e dei Settori di Attività in cui è stata inserita, con facoltà di discussione e di voto;

b) a formulare proposte agli organi associativi per il perseguimento degli scopi statutari;

c) ad avvalersi dei servizi istituiti in relazione agli scopi statutari, nonché delle prestazioni che discendono dall'appartenenza al sistema associativo - rappresentativo cui aderisce l'associazione.

L'esercizio dei diritti sociali spetta a tutti gli associati iscritti all'associazione, che siano in regola con il pagamento delle quote annuali e dei contributi deliberati dai competenti organi sociali.

Il ritardo superiore di un anno nel versamento dei contributi sospende i diritti dell'associato e il diritto del suo rappresentante ad essere eletto o di ricoprire incarichi negli organi sociali o in rappresentanza dell'associazione, fatta comunque salva la facoltà del Consiglio Direttivo di deliberare in tale caso la perdita della qualità di associato.

Possono essere eletti o nominati alle cariche sociali dell'A.C.E.N. i titolari e gli amministratori con rappresentanza sociale delle imprese iscritte, in regola con il versamento dei contributi associativi, nonché gli institori e i procuratori delle imprese stesse, purchè muniti di procura generale ad negotia.

L'impresa associata può indicare il nominativo di un proprio rappresentante delegato ai rapporti con l'Associazione e a rivestirvi cariche sociali anche se non munito dei poteri di rappresentanza legale dell'impresa di appartenenza.

Ogni impresa associata potrà essere presente negli organi elettivi

dell'Associazione con un solo rappresentante come individuato nei precedenti commi e con uno o più iscritti al Gruppo Giovani Imprenditori Edili dell'A.C.E.N..

ARTICOLO 11 - ASSISTENZA ALLE IMPRESE

In virtù di quanto disposto dal terzultimo comma dell'art. 7 dello statuto dell'ANCE, l'A.C.E.N. fornirà normale assistenza alle aziende iscritte ad altre associazioni aderenti all'ANCE e che eseguono lavori nella provincia di Napoli, sempre che tali aziende siano in regola con i versamenti dei contributi.

ARTICOLO 12 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La perdita della qualità di associato si verifica:

- a) per dimissioni o per recesso;
- b) per espulsione dovuta alla constatata violazione delle disposizioni contenute nel presente statuto o delle deliberazioni degli organi dell'A.C.E.N.;
- c) per la perdita di alcuni dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- d) per morosità, fermo il diritto dell'A.C.E.N. di conseguire anche giudizialmente il pagamento delle quote dovute e non corrisposte;
- e) per cessazione dell'attività sempre che tale cessazione risulti comprovata da un certificato rilasciato dalla Camera di Commercio;
- f) per indegnità o per gravi infrazioni ai principi di etica professionale;
- g) per scioglimento dell'associazione.

La qualità di impresa aggregata si perde inoltre per:

- a) acquisizione della qualifica di impresa associata;
- b) cancellazione dalla Cassa Edile della Provincia di Napoli;
- c) iscrizione ad altra organizzazione imprenditoriale.

La delibera di cessazione del rapporto associativo per i motivi indicati nel precedente comma è adottata dalla Giunta Esecutiva. Contro la decisione, l'associato colpito da espulsione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri che deciderà, senza motivazione, sentite le parti.

TITOLO IV: ORGANI DELL'A.C.E.N.

ARTICOLO 13 - ELENCAZIONE

Sono organi dell'A.C.E.N.:

- a) l'Assemblea Generale degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Comitato di Presidenza;
- e) il Presidente;
- f) i Probiviri;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche sociali di cui ai punti b), c), d), e), f), g), del comma che precede hanno durata quadriennale.

La cessazione dalle cariche sociali, per scadenza del termine, ha effetto dal momento in cui esse sono state nuovamente attribuite a norma del presente statuto.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dalle imprese associate in regola con i contributi associativi.

Sono considerate in regola con i contributi associativi le imprese che nel triennio di riferimento, abbiano, fino al penultimo anno precedente a quello in cui si tiene l'Assemblea, adempiuto all'obbligo contributivo nei confronti dell'A.C.E.N. e dell'ANCE. L'Assemblea viene convocata in Napoli in via ordinaria almeno una volta l'anno, di norma, entro il termine di sei mesi dalla data di chiusura dell'ultimo esercizio sociale.

In via straordinaria ogniqualvolta il Presidente dell'A.C.E.N. o il consiglio direttivo lo ritengano opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera da inviarsi a ciascuno degli associati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure, nei casi di urgenza, in un termine minore e mediante avviso da pubblicarsi sui principali quotidiani distribuiti nella Provincia di Napoli.

ARTICOLO 15 - COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'A.C.E.N. ed è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. La seconda convocazione può aver luogo anche nello stesso giorno dopo un'ora dalla prima.

Per le elezioni delle cariche sociali, all'inizio di ogni riunione, su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina tre scrutatori. Funge da segretario il direttore dell'A.C.E.N. o un notaio.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato e può rappresentare non più di cinque associati mediante delega scritta. Ogni associato ha diritto ad un voto per ogni Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) o frazione di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) di contributo annuale con i seguenti limiti: minimo 11 (undici) voti per un contributo pari o inferiore ad Euro 550,00 (cinquecentocinquanta virgola zero zero) e massimo 70 (settanta) voti per un contributo superiore ad Euro 3.500,00 (tremilacinquecento virgola zero zero).

A tali effetti, ai contributi versati dalle aziende per i lavori eseguiti nel territorio della Provincia di Napoli, debbono aggiungersi le quote spettanti all'A.C.E.N. dei contributi versati dalle stesse, ai sensi dell'art. 9 dello statuto dell'ANCE per lavori eseguiti nelle altre Province del Territorio Nazionale.

Per la determinazione del numero dei voti spettanti a ciascun associato si tiene conto della media dei contributi associativi versati dall'associato stesso, in conformità dell'art. 8 del presente statuto, nel penultimo, terzultimo e quartultimo anno precedente a quello in cui si tiene l'Assemblea.

All'Assemblea partecipano altresì le imprese che si sono associate all'A.C.E.N. nell'anno in cui si tiene l'Assemblea e in quello precedente.

Ad esse viene attribuito il numero minimo di voti, alla condizione che abbiano versato all'A.C.E.N. le quote minime dovute per l'iscrizione.

Le votazioni relative al conferimento delle cariche sociali debbono essere attuate mediante voto segreto.

Per le altre, la modalità di votazione è di competenza dell'Assemblea.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, non tenendosi conto degli astenuti e dei voti nulli.

Per essere valide debbono riportare comunque tanti voti favorevoli che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) di quelli spettanti a tutti gli associati.

Esse vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti. Anche la deliberazione relativa al recesso dall'Unione degli Industriali deve essere approvata con tanti voti favorevoli che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) di quelli spettanti a tutti gli associati.

ARTICOLO 16 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Sono attribuzioni dell'Assemblea:

- a) le nomine del Presidente dell'A.C.E.N., dei sei Vice Presidenti, del Tesoriere, dei membri elettivi del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva, dei Componenti del Collegio dei Probiviri e dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti;
- b) l'esame e l'approvazione della relazione del Presidente e del bilancio annuale, tenuto conto della relazione formulata dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi di legge;
- c) le modificazioni al presente Statuto;
- d) l'esame dei problemi di importanza fondamentale interessanti la categoria per le direttive generali da tenere presenti nello svolgimento dell'attività dell'A.C.E.N.;
- e) la ratifica delle deliberazioni del Consiglio Direttivo in materia contributiva così come precisato nel precedente art. 8. La Giunta Esecutiva ed il Consiglio Direttivo potranno in ogni momento sottoporre all'Assemblea qualsiasi deliberazione rientrante negli scopi dell'A.C.E.N. e che in ogni caso meriti, per la sua particolare importanza, l'esame e l'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dell'A.C.E.N. è composto:

- a) dal Presidente dell'A.C.E.N.;
- b) dai sei vice presidenti;
- c) dal Tesoriere;
- d) da 15 (quindici) componenti della Giunta Esecutiva eletti dall'Assemblea;
- e) dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili dell'A.C.E.N.;
- f) dal Presidente della Cassa Edile della Provincia di Napoli;
- g) dal Presidente del Centro per la Formazione delle Maestranze Edili di Napoli e Provincia;
- h) dal Presidente del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni;
- i) da 35 componenti eletti dall'Assemblea.

Sono altresì componenti di diritto del Consiglio Direttivo gli imprenditori che abbiano già ricoperto la carica di Presidente dell'A.C.E.N..

Questi hanno diritto di voto e valgono per la determinazione del numero legale allorchè presenti alle riunioni.

I membri del consiglio direttivo di cui alle lettere d) ed i) del presente articolo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

I membri del consiglio di cui alla lettera d) ed i) del presente articolo che restino assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive sono ritenuti dimissionari.

Il consiglio può procedere alla sostituzione fino al numero di quattro dei membri di cui alla lettera d) ed i) del presente articolo, che per qualsiasi ragione cessino di farne parte.

Tale deliberazione dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea. I consiglieri così eletti acquistano l'anzianità di quelli da essi sostituiti.

ARTICOLO 18 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei componenti.

Alle sedute del consiglio partecipa il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, con voto consultivo.

Il Presidente può chiamare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto deliberativo, persone di particolare competenza in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Direttore dell'associazione partecipa alle riunioni del consiglio con voto consultivo e con le funzioni di segretario.

Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi.

Nel computo di tali voti non rientrano le astensioni.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il consiglio è convocato di norma almeno una volta ogni tre mesi oppure ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta al Presidente.

La convocazione può essere fatta a mezzo fax.

Dell'adunanza è redatto apposito verbale, il quale verrà firmato dal Presidente e dal segretario del consiglio stesso.

ARTICOLO 19 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo, oltre quanto espressamente previsto da altre disposizioni del presente statuto, delibera sui programmi politico-strutturali, atti al conseguimento degli scopi sociali e stabilisce gli indirizzi generali dell'azione associativa.

In particolare, il consiglio direttivo:

- a) in ottemperanza delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, cura il conseguimento dei fini statutari e prende in esame, deliberando se necessario, tutte le questioni di carattere generale che interessano l'industria delle costruzioni, nel contesto della vita economica, culturale e sociale della provincia, nonchè i riflessi che tali questioni hanno sul piano regionale e nazionale;
- b) delibera su ogni argomento che la Giunta Esecutiva ritiene di sottoporgli;
- c) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione: acquisto di immobili e di diritti reali ed alienazione dei medesimi, assunzione di obbligazioni verso terzi, partecipazioni azionarie o acquisti di quote ed alienazioni relative in società commerciali;
- d) stabilisce la data di convocazione dell'Assemblea (ordinaria e straordinaria) e le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea stessa;
- e) approva e sottoscrive il bilancio consuntivo e la relazione con la quale il medesimo deve essere presentato all'Assemblea ordinaria. Predisporre, inoltre, il bilancio preventivo, che viene presentato all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea;
- f) delibera l'adesione ad enti regionali, nazionali o internazionali;
- g) formula e propone per l'approvazione all'Assemblea straordinaria, le modifiche allo statuto;
- h) su proposta della Giunta delibera circa le norme regolamentari per l'applicazione dello statuto, nonchè circa le modifiche di tali norme;
- i) promuove ed attua quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione delle imprese alla vita dell'associazione;
- l) delibera sulle competenze previste dall'art. 8 ed adotta ogni

altro atto che il presente statuto attribuisce alla competenza del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 20 - GIUNTA ESECUTIVA - COMPOSIZIONE

La giunta esecutiva dell'A.C.E.N. è composta:

- a) dal Presidente dell'A.C.E.N.;
- b) dai sei vice presidenti;
- c) dal Tesoriere;
- d) dai 15 (quindici) componenti eletti dall'Assemblea;
- e) dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili dell'A.C.E.N.;
- f) dal Presidente della Cassa Edile;
- g) dal Presidente del Centro per la Formazione delle Maestranze Edili di Napoli e provincia;
- h) dal Presidente del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni.

Partecipano alle riunioni di Giunta in qualità di invitati permanenti, coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente dell'A.C.E.N..

I componenti di cui alla lettera d) del presente articolo durano in carica 4 (quattro) anni e consecutivamente non possono essere rieletti nella stessa carica per più di un secondo quadriennio (complessivamente otto anni).

Chiunque abbia ricoperto nella Giunta la carica di cui alla lettera d) del presente articolo può sempre essere rieletto nella Giunta stessa, purchè tra la fine del periodo (otto anni o quattro anni) il quale è stato l'ultima volta eletto, e la data delle nuove elezioni, siano trascorsi almeno 4 (quattro) anni.

Il Presidente, i vice presidenti dell'associazione ed il Tesoriere possono essere eletti anche tra coloro che abbiano negli otto anni o nei quattro anni immediatamente precedenti ricoperta la carica di cui alla lettera d) del presente articolo. I membri della Giunta di cui alla lettera d) del presente articolo che restino assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive sono ritenuti dimissionari.

La Giunta può procedere alla sostituzione, fino al numero di quattro, dei membri che per qualsiasi ragione cessino di farne parte.

Tale deliberazione dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea. I membri così eletti acquistano l'anzianità di quelli da essi sostituiti.

ARTICOLO 21 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Oltre quanto previsto espressamente da altre disposizioni del presente statuto, spetta alla Giunta Esecutiva, prendere in esame e definire, deliberando, le azioni associative, promuovendone l'attuazione e verificandone la rispondenza alle linee stabilite

dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

Inoltre la Giunta Esecutiva compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione per l'attuazione degli scopi dell'A.C.E.N., salvo quelli attribuiti dal presente statuto al consiglio direttivo ed all'Assemblea.

Delibera l'ammissione associativa del socio aggregato, stabilendo la contribuzione dovuta e la sua partecipazione agli organi dell'A.C.E.N..

Determina, altresì, la misura del contributo dovuto dalle imprese di promozione e gestione di iniziative edilizie - immobiliari - infrastrutturali.

Delibera le direttive generali per eventuali accordi con altre associazioni sindacali o per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro o di accordo economico tra categorie.

Approva intese e protocolli di intesa, nonché convenzioni da stipulare con altri soggetti.

Spetta alla Giunta Esecutiva, secondo la procedura dell'art. 7 dello statuto, deliberare sull'ammissione delle aziende al rapporto associativo.

Spetta altresì alla Giunta Esecutiva, secondo la procedura dell'art. 12 dello statuto, deliberare sulla cessazione del rapporto associativo.

Predisporre la relazione annuale sull'Attività dell'associazione. La Giunta esecutiva procede alle nomine e alle designazioni di rappresentanti dell'A.C.E.N. presso Enti, Commissioni, associazioni e altre organizzazioni.

I soci da nominare e/o da designare saranno scelti di norma tra i titolari ed i legali rappresentanti delle imprese associate e tra coloro che sono stati delegati dalle imprese stesse ai rapporti con l'associazione.

Le nomine o designazioni si intendono fatte per una durata non superiore al quadriennio e i rappresentanti decadono automaticamente con lo scadere della Giunta Esecutiva.

E' in facoltà della nuova Giunta Esecutiva di confermarne la nomina o la designazione.

Nei casi urgenti, nei quali ricorre l'impossibilità o la difficoltà di convocare la Giunta Esecutiva, il Presidente, sentito il Comitato di Presidenza, assume le decisioni necessarie sia per gli atti di ordinaria amministrazione che per le nomine e le designazioni.

Dette decisioni saranno portate a ratifica nella prima riunione di Giunta Esecutiva.

La Giunta Esecutiva può nominare commissioni di studio per la risoluzione di problemi che interessano comunque la categoria.

Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide con la presenza

effettiva di almeno la metà più uno dei componenti.

Alle sedute della Giunta Esecutiva può partecipare il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, con voto consultivo, su invito del Presidente dell'A.C.E.N. quando lo richiedano argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'A.C.E.N. può chiamare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto deliberativo, persone di particolare competenza in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il direttore dell'associazione partecipa alle riunioni della Giunta Esecutiva con voto consultivo e con le funzioni di segretario.

Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi.

Nel computo di tali voti non rientrano le astensioni.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

La Giunta Esecutiva è convocata di norma almeno una volta al bimestre oppure ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta al Presidente.

La convocazione può essere fatta a mezz fax.

Dell'adunanza è redatto apposito verbale, il quale verrà firmato dal Presidente e dal segretario della Giunta stessa.

ARTICOLO 22 - COMITATO DI PRESIDENZA

Il comitato di presidenza è composto: dal Presidente, dai sei vice Presidente elettivi, dal Tesoriere.

Dura in carica quattro anni e cessa con l'insediamento del nuovo comitato di Presidenza.

Ove nel corso del quadriennio, un componente il comitato di presidenza cessi dalla carica o perda i requisiti per i quali è stato eletto, viene sostituito a norma di statuto.

Il componente che subentra rimane in carica fino alla scadenza del mandato.

ARTICOLO 23 - ATTRIBUZIONI

Spetta al comitato di presidenza esercitare la capacità propositiva nei confronti degli altri organi deliberanti.

Il comitato di presidenza, in particolare, ha le seguenti attribuzioni:

- 1) esaminare ogni argomento che sia sottoposto al suo esame dal Presidente dell'associazione;
- 2) definire l'azione associativa e le modalità del suo svolgimento nell'ambito delle deliberazioni assunte dalla giunta, dal consiglio direttivo e dall'Assemblea;
- 3) esercitare in caso di urgenza i poteri della giunta, salvo ratifica da parte della stessa nella prima riunione;

4) provvedere, nell'ambito delle direttive degli organi deliberanti, all'amministrazione del fondo comune dell'associazione.

Il comitato di presidenza è convocato di norma ogni quindici giorni oppure qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. La convocazione può anche essere fatta a mezzo fax.

Il comitato di presidenza è presieduto dal Presidente.

Funge da segretario il Direttore dell'A.C.E.N.

Delle riunioni del comitato di presidenza si redige un verbale sintetico nel quale sono riportate solo le decisioni assunte.

La raccolta dei verbali è curata dal Direttore dell'A.C.E.N.

ARTICOLO 24 - PRESIDENTE

Il Presidente dell'associazione è eletto dall'Assemblea.

A tal fine il consiglio direttivo nomina una commissione di designazione di tre membri che, in base alla consultazione delle imprese associate, propone una o più indicazioni all'Assemblea che lo elegge ai sensi dell'art. 16.

Il Presidente dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile per il secondo mandato successivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal vice Presidente da lui designato e, in mancanza di designazione, dal vice Presidente più anziano di età.

Il Presidente propone all'Assemblea i sei vice presidenti, il Tesoriere, gli elettivi della Giunta esecutiva e del Consiglio Direttivo, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

In particolare, sono attribuzioni del Presidente:

- convocare l'Assemblea, il comitato di presidenza, la giunta esecutiva ed il consiglio direttivo, presiederne le riunioni e curare l'attuazione delle relative deliberazioni;
- esercitare in caso di urgenza, i poteri del comitato di presidenza e della giunta, salvo ratifica da parte di tali organi nella prima riunione;
- attribuire ai sei vice presidenti elettivi le deleghe di responsabilità per ciascuna delle attività fondamentali dell'associazione;
- curare, di concerto con il Tesoriere, la gestione economico-finanziaria dell'associazione di cui al successivo art. 34;
- assumere e licenziare il Direttore, sentita la giunta, attribuendogli le mansioni a norma del presente statuto;
- assumere e licenziare, su proposta del Direttore, il personale dell'associazione e di fissarne il trattamento economico;

- assistere personalmente gli associati nelle questioni che rivestono particolare riservatezza e/o particolare contenuto morale;
- svolgere tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dallo statuto o che gli siano delegate dall'Assemblea, dalla giunta esecutiva, dal consiglio direttivo o dal comitato di presidenza;
- vigilare che tutti gli atti dell'associazione siano compiuti a norma dello statuto.

ARTICOLO 25 - VICE PRESIDENTI

L'Assemblea elegge, su proposta del Presidente, sei vice presidenti.

I sei vice presidenti durano in carica quattro anni e consecutivamente non possono essere rieletti per più di un secondo quadriennio (complessivamente otto anni).

In caso di impedimento di un vice Presidente si procede alla sua sostituzione su proposta del Presidente, con scelta tra i componenti del consiglio direttivo e con ratifica da parte dell'Assemblea nella sua prima riunione.

A ciascuno dei sei vice presidenti il Presidente attribuisce, al momento della proposta all'Assemblea, una delega di responsabilità per le seguenti sei aree di attività dell'associazione:

- a) relazioni industriali ed affari sociali;
- b) rapporti interni;
- c) opere pubbliche;
- d) edilizia, territorio ed ambiente;
- e) centro studi;
- f) tecnologia ed innovazione.

Per ciascuna delle aree di cui alle lettere a, b, c, d, f, è istituita una commissione referente di cui all'art. 28.

Per l'area di cui alla lettera e) è istituito il Centro Studi di cui all'art. 30.

La presidenza di ciascuna delle predette commissioni e del centro studi è affidata al vice Presidente elettivo delegato.

ARTICOLO 26 - I PROBIVIRI

L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, 5 (cinque) Probiviri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

A tal fine, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione in Assemblea.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di qualsiasi componente del sistema confederale nonché con ogni altra carica interna all'ACEN.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte fra i soci e l'Associazione, ovvero tra i soci stessi, che non si siano potute definire bonariamente.

I ricorsi devono essere presentati entro 90 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti.

Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Probiviri, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, al Presidente del Tribunale di Napoli tra quelli eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice etico e dalla carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito ed ha avviato l'esame della controversia; tale termine è improrogabile fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate ed al Presidente dell'ACEN entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri dell'ANCE nazionale.

ARTICOLO 27 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, dei quali almeno un effettivo ed un supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ex Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88.

Il Collegio, sia per i membri effettivi che per i supplenti, viene nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente dell'A.C.E.N.. Esso permane nella carica per un quadriennio ed è rieleggibile solo

per un secondo quadriennio.

I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti leggi in materia.

I supplenti subentrano agli effettivi in ordine di anzianità e di ruolo, in caso di morte, rinuncia o decadenza.

Non possono, in ogni caso, essere eletti alla carica di revisore i dipendenti, i parenti e gli affini dei membri della giunta e dei consiglieri entro il quarto grado e coloro che sono legati all'associazione da un rapporto continuativo di prestazioni d'opera retribuita.

Il Collegio dei revisori controlla l'amministrazione dell'associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e accerta la regolare tenuta della contabilità dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 c.c. per la valutazione del patrimonio dell'associazione.

Il collegio dei revisori accerta, altresì, almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e la esistenza dei valori di proprietà dell'associazione o ricevuti dall'associazione in pegno, cauzione o custodia.

I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio può richiedere ai membri della giunta ed ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constatazione su apposito libro.

Il collegio dei revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il revisore che senza giustificato motivo non partecipa, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del collegio, decade dall'ufficio.

Delle riunioni del collegio dei revisori deve redigersi processo verbale che viene trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni del collegio dei revisori devono essere prese a maggioranza assoluta.

Il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I revisori possono partecipare all'Assemblea.

Il Presidente dei revisori può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo e alle riunioni della giunta esecutiva, quando invitato dal Presidente dell'A.C.E.N., sempre con voto consultivo.

I revisori adempiono i loro doveri con la diligenza del mandatario,

sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

Il collegio dei revisori deve ricevere copia del bilancio e della relazione del consiglio direttivo nei termini di legge e deve predisporre una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo, dandone lettura all'Assemblea in sede di esame e di approvazione del bilancio annuale.

TITOLO V: COMMISSIONI REFERENTI - CENTRO STUDI

ARTICOLO 28 - ELENCAZIONE

Sono costituite in seno all'A.C.E.N. le seguenti cinque commissioni referenti, per ciascuna delle aree fondamentali dell'attività dell'Associazione:

- 1) commissione referente per le relazioni industriali ed affari sociali;
- 2) commissione referente per i rapporti interni;
- 3) commissione referente per le opere pubbliche;
- 4) commissione referente per l'edilizia, territorio e ambiente;
- 5) commissione referente per la tecnologia e l'innovazione.

ARTICOLO 29 - COMMISSIONI REFERENTI - COMPOSIZIONE - COMPETENZE

Ciascuna commissione è presieduta da un vice Presidente elettivo al quale è attribuita delega di responsabilità per ciascun settore di attività.

Sono costituite da un massimo di quindici componenti, compreso il Presidente, nominati dalla giunta esecutiva.

I componenti di ogni commissione referente sono proposti alla giunta esecutiva dal Presidente dell'A.C.E.N., di intesa con i vice presidenti chiamati a presiedere le rispettive commissioni.

Ai fini della nomina dei componenti, ogni impresa aderente, su richiesta dell'associazione ed entro il termine da questa fissato, può designare un candidato idoneo alla nomina.

In particolare i designati dovranno rappresentare imprese associate effettivamente operative, con adeguate contribuzioni all'A.C.E.N., nonchè qualificate sul piano imprenditoriale ed effettivamente operanti nel settore di competenza della commissione referente per la quale sono stati designati.

Di tali designazioni il Presidente dell'A.C.E.N. può tenere conto nella formulazione delle proposte di cui al terzo comma del presente articolo.

Nel corso della prima riunione, ogni commissione referente elegge, nel proprio ambito e su proposta del Presidente della commissione medesima, un vice Presidente che coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Le commissioni referenti sono organi consultivi del Presidente, del comitato di presidenza, della giunta esecutiva e del consiglio

direttivo.

Le commissioni referenti sono convocate dai rispettivi presidenti di norma almeno una volta ogni quadrimestre.

E' compito delle commissioni referenti elaborare proposte, suggerire iniziative e formulare pareri sui problemi rientranti nel rispettivo settore di competenza.

Le commissioni referenti possono proporre inoltre al comitato di presidenza l'istituzione di commissioni di studio e gruppi di lavoro per l'approfondimento di problemi specifici relativi ai settori di competenza delle commissioni referenti stesse.

Il Presidente di ogni commissione referente curerà il collegamento diretto e costante tra la fase consultiva e quella decisionale dell'associazione.

ARTICOLO 30 - CENTRO STUDI-COMPOSIZIONE E COMPETENZE

Il centro studi è presieduto da un vice Presidente elettivo al quale è attribuita la relativa delega di responsabilità.

Il centro studi è costituito da un numero massimo di quindici componenti compreso il Presidente, nominati dalla giunta esecutiva, su proposta del Presidente dell'A.C.E.N., di intesa con il vice Presidente chiamato a presiedere il centro studi.

Nel corso della prima riunione, il centro studi elegge, nel proprio ambito e su proposta del Presidente del centro stesso, un vice Presidente che coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Il centro studi è convocato dal suo Presidente di norma almeno una volta ogni quadrimestre.

Il Presidente del centro studi, di intesa con il vice Presidente, individuerà adeguate formule organizzative per il miglior svolgimento dei lavori, prevedendo anche la creazione di gruppi di lavoro che si impegneranno su temi specifici e su argomenti di competenza del centro studi medesimo.

Compito del centro studi è indicare al Presidente dell'A.C.E.N., al comitato di presidenza, alla giunta esecutiva, al consiglio direttivo e alle commissioni referenti, i cambiamenti tendenziali del mercato delle costruzioni, il loro impatto sulle imprese e suggerire possibili politiche finanziarie ed industriali, che agevolino processi di riconversione, innovazione e riorganizzazione delle imprese di costruzione, in grado di affrontare tali cambiamenti e finalizzati ad una più efficiente soddisfazione delle esigenze di mercato.

TITOLO VI: GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI

ARTICOLO 31 - COSTITUZIONE

In seno all'associazione è costituito il "Gruppo Giovani Imprenditori Edili".

Il gruppo è disciplinato da un regolamento approvato dal consiglio

direttivo dell'A.C.E.N..

Il Presidente del gruppo fa parte di diritto della giunta esecutiva e del consiglio direttivo dell'A.C.E.N..

Il Presidente del gruppo giovani, sentito il consiglio direttivo del gruppo, formula al Presidente dell'A.C.E.N., la designazione di sei esponenti del gruppo ai fini della costituzione delle commissioni referenti e del centro studi dell'associazione.

TITOLO VII - DIREZIONE

ARTICOLO 32 - DIRETTORE

Il direttore sovrintende a tutti gli uffici dell'associazione organizzandone e coordinandone le attività e provvedendo alla loro funzionalità ed efficienza.

Da lui dipende gerarchicamente e disciplinarmente il personale che presta servizio per l'associazione, di cui propone al Presidente assunzioni, livelli retributivi e licenziamenti.

Il direttore dà attuazione alle disposizioni del Presidente al quale propone soluzioni o provvedimenti utili al conseguimento degli scopi statutari.

Il direttore partecipa, con voto consultivo, all'Assemblea nonché alle riunioni del comitato di presidenza, della giunta esecutiva e del consiglio direttivo, svolgendovi funzioni di segretario. Egli ha la facoltà di intervenire alle riunioni degli organi consultivi dell'associazione.

Al direttore possono essere delegate dal Presidente operazioni di spesa di limitata entità.

Il direttore provvede alla conservazione dei verbali dell'Assemblea, del consiglio direttivo, della giunta esecutiva, del comitato di presidenza, del collegio dei revisori dei conti.

TITOLO VIII: AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE E GESTIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'A.C.E.N.

ARTICOLO 33 - FONDO COMUNE

Il fondo comune è costituito:

- a) dalle quote e dai contributi di cui agli artt. 8 e 9;
- b) dai beni mobili e immobili, dai valori di proprietà dell'associazione;
- c) da ogni altra rendita o entrata patrimoniale nonché da eventuali devoluzioni a qualsiasi titolo fatte a favore dell'associazione. Costituiscono altresì il fondo comune le eccedenze attive della gestione annuale.

Alle spese necessarie per il funzionamento dell'associazione e per il perseguimento delle finalità sociali in genere si provvede mediante il fondo comune di cui al presente articolo.

Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione

non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 34 - TESORIERE

Il tesoriere è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente ed è componente di diritto del comitato di presidenza, della giunta esecutiva e del consiglio direttivo.

Egli esercita la vigilanza sulla gestione finanziaria dell'associazione e su delega del Presidente, è titolare dei poteri di firma in materia contabile e di cassa.

Il tesoriere dura in carica quattro anni e consecutivamente non può essere rieletto per più di un secondo quadriennio (complessivamente otto anni).

Le attribuzioni del tesoriere, in caso di sua prolungata assenza o di impedimento o di cessazione della carica nel corso del quadriennio, sono conferite, con delibera della giunta, ad un proprio componente fino a quando non cessino l'assenza o l'impedimento o in attesa che alla prima riunione dell'Assemblea si provveda all'elezione del nuovo tesoriere.

ARTICOLO 35 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

Il comitato di presidenza provvede per l'amministrazione del fondo comune.

Nei limiti delle indicazioni del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, il Presidente, di concerto con il tesoriere, cura la gestione economico-finanziaria dell'associazione.

ARTICOLO 36 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario dell'associazione decorre dal 1° gennaio e si compie al 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo dell'associazione predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione annuali sulla base delle norme previste dal codice civile e sono quindi presentati dal consiglio direttivo medesimo all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea.

Almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, gli stessi devono essere sottoposti dal consiglio direttivo al collegio sindacale che ne redige relazione scritta.

Il bilancio preventivo è accompagnato in Assemblea, da una relazione del consiglio direttivo, curata dal tesoriere.

Del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonchè delle relazioni del collegio sindacale e del consiglio direttivo le imprese associate possono prendere visione, presso la sede dell'A.C.E.N. nella settimana che precede l'Assemblea.

Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea a norma dell'art. 16 alla gestione

economico-finanziaria dell'associazione si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea per l'anno precedente.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno stesso dell'approvazione da parte dell'Assemblea.

L'organo amministrativo in carica alla data del 2 dicembre 2008 durerà per il triennio previsto al momento della sua elezione e, pertanto, le norme riguardanti la durata dello stesso organo amministrativo entreranno in vigore dalla prossima elezione.

2. Il consiglio direttivo ha la facoltà di apportare al presente statuto quelle modificazioni di carattere formale che si rendessero necessarie per ottenere la registrazione dell'associazione ai sensi delle leggi che saranno pubblicate in applicazione dell'art. 39 della costituzione della Repubblica Italiana.

3. In caso di scioglimento dell'A.C.E.N. viene nominato dalla stessa Assemblea che lo ha deliberato, un comitato di tre liquidatori.

I liquidatori possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione e vendere, anche in blocco, i beni dell'A.C.E.N.. I beni residui debbono essere devoluti a scopi attinenti l'attività della categoria secondo le norme dettate dalla relativa Assemblea e in nessun caso dovranno essere distribuiti alle aziende associate.

4. L'associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, si obbliga a devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Le disposizioni inerenti ai rapporti con gli associati, contenute nel presente atto, si applicano in maniera uniforme a tutti i partecipanti all'associazione.

Firmato:

Rodolfo Girardi

Tommaso Branno Notaio vi è sigillo.

E' COPIA FOTOSTATICA

conforme all'originale che si rilascia su facciate 25 (venticinque) in carta libera per uso che compete.

Torre del Greco,